

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CUTLURALE DELLA REGIONE CAMPANIA E SERVIZI CONNESSI – PNRR M1C3, SUB
INVESTIMENTO 1.1.5**

Allegato 4 Capitolato Speciale d’appalto di servizi

Procedura di gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – art. 108 comma 1 del Codice dei contratti pubblici – di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, **categorie:** “*Carta*” e “*Oggetti museali*”

CUP: B39G23001600006

CIG: 99987372CC

CUI: S - 800.119.906.39-202300001

Sommario

Art. 1 - Premesse	4
Art. 2 - Oggetto della gara	4
Art. 3 - Durata dell'affidamento	12
Art. 4 importo complessivo a base d'asta	12
Art. 5 - Specifiche tecniche ed economiche	12
Art. 6 - Modalità di affidamento.....	13
Art. 7 - Modalità di stipulazione del Contratto.....	13
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti il Contratto.....	13
Art. 9 - Ammontare del Contratto.....	14
Art. 10 - Esecuzione dell'appalto nell'ambito del Contratto	15
Art. 11 - Interpretazione delle fonti della gara.....	15
Art. 12 - Documenti che fanno parte del Contratto.....	15
Art. 13 - Liquidazione giudiziale dell'Affidatario e altre vicende soggettive dell'affidatario	15
Art. 14 - Rappresentante dell'Affidatario e domicilio.....	16
Art. 15 - Oneri e obblighi a carico dell'Affidatario.....	16
Art. 16 - Ulteriori oneri e obblighi a carico dell'Affidatario nell'esecuzione della prestazione... ..	18
Art. 17 - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del DNSH.....	19
Art. 18 - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità, materia contabile, target e milestone.....	19
Art. 19 - Gruppo di lavoro	21
Art. 20 - Operazioni di controllo del processo produttivo.....	23
Art. 21 - Modalità di svolgimento.	23
Art. 22 - Avvio dell'esecuzione del Contratto	24
Art. 23 - Efficacia del Contratto.	24
Art. 24 - Verifica periodica dell'avanzamento del servizio.....	25
Art. 25 - Approvazione dell'esecuzione del servizio.....	26

Art. 26 - Proroghe e differimenti.....	26
Art. 27 - Sospensioni ordinate dal DEC.....	26
Art. 28 - Sospensioni ordinate dal RUP	27
Art. 29 - Penali per ritardo	27
Art. 30 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	28
Art. 31 - Anticipazione del prezzo	28
Art. 32 - Pagamenti.....	29
Art. 33 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....	30
Art. 34 - Ritardi nei pagamenti	31
Art. 35 Revisione prezzi.	31
Art. 36 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto da stabilire o qui o nel disciplinare.....	31
Art.37 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....	32
Art. 38 - Variazione delle prestazioni.....	33
Art. 39 - Sicurezza nei luoghi di lavoro.....	35
Art. 40 - Subappalto	35
Art. 41 - Responsabilità in materia di subappalto.....	38
art. 42 - Pagamento dei subappaltatori.....	39
Art. 43 - Accordo bonario.....	39
Art. 44 - Definizione delle controversie	40
Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	40
Art. 46 - Documento unico di regolarità contributiva	41
Art. 47 - Risoluzione del contratto – esecuzione d'ufficio	41
Art. 48 – Recesso.....	44
Art. 49 - Ultimazione delle prestazioni.....	45
Art. 50 - Tracciabilità dei pagamenti.....	45
Art. 51 - Disciplina antimafia	46
Art. 52 - Obbligo di riservatezza e tutela dei dati.....	46
Art. 53 - Spese contrattuali, imposte, tasse	46

Art. 1 – Premesse

In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.1 “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale” ed in particolare per il sub-investimento 1.1.5 “Digitalizzazione del patrimonio culturale”, sono assegnate alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano risorse destinate alle attività di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza.

Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND), redatto dall’IDP – Digital Library del Ministero della cultura, ha creato il contesto strategico – intellettuale e professionale – di riferimento per la realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per l’investimento M1C3 1.1 Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale, e costituisce un utile riferimento metodologico e operativo per tutte le istituzioni e gli operatori culturali.

L’intervento è coordinato dal Ministero della cultura - Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library - e si attua attraverso l’affidamento di contratti pubblici di appalto da aggiudicare a seguito di procedure ad evidenza pubblica, secondo schemi elaborati dal medesimo Ministero e integrati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in ragione delle caratteristiche specifiche dei diversi contesti territoriali e delle tipologie di beni culturali da digitalizzare.

Con D.M. del 25 Luglio 2022, n. 298, il Ministero ha provveduto a stabilire il riparto tra le Regioni, ed in particolare ha assegnato alla Regione Campania, in qualità di soggetto attuatore, risorse pari a € 7.159.591,62 vincolate al raggiungimento di un obiettivo superiore ma non inferiore al numero minimo di 1.789.898 oggetti da digitalizzare entro dicembre 2025. Entro il primo semestre del 2023, la Regione Campania ha attivato le procedure di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all’individuazione dei soggetti destinatari delle attività di digitalizzazione e provvedendo all’avvio della definizione delle procedure di gara ad evidenza pubblica dell’intervento in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR che prevedono il coinvolgimento di 15 soggetti destinatari e la realizzazione di acquisizioni digitali nelle categorie Carta e oggetti Museali.

Art. 2 - Oggetto della gara

Il presente Appalto, a cui si applica il presente Capitolato, ha per oggetto l’affidamento del servizio di digitalizzazione del patrimonio culturale della regione Campania, nelle categorie:

- **“Carta”**: definizione che individua, d’ora in avanti, il materiale archivistico e bibliografico;
- **“Oggetti museali”**: definizione che individua, d’ora in avanti, i beni archeologici, storico artistici, disegni, stampe, patrimonio tessile.

La gara sarà aggiudicata con procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici (nel seguito definito nel seguito definito “Codice”) - secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo in base a quanto disposto dell'art. 108 comma 1 del Codice, mediante applicazione dei criteri indicati nel Disciplinare di gara.

I servizi di digitalizzazione riguarderanno la “carta” e gli “oggetti museali” conservati dai seguenti istituti (di seguito Soggetti Destinatari):

1. Archivio di Stato di Avellino (AV)
2. Archivio di Stato di Benevento (BN)
3. Archivio di Stato di Caserta (CE)
4. Archivio di Stato di Napoli (NA)
5. Archivio di Stato di Salerno (SA)
6. Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine (AV)
7. Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III” (NA)
8. Biblioteca Università “Federico II” di Napoli (NA)
9. Biblioteca Universitaria di Napoli (NA)
10. Fondazione Donnaregina (NA)
11. Fondazione Mondragone (NA)
12. Provincia di Avellino: Biblioteca Provinciale “G. Capone” di Avellino e Museo Provinciale Avellino
13. Provincia di Benevento: Biblioteca Provinciale Benevento e Museo Provinciale di Benevento
14. Provincia di Caserta: Museo Campano di Capua con annesso Archivio e Biblioteca
15. Provincia di Salerno Biblioteca Provinciale Salerno e Museo Provinciale di Salerno

Di seguito si riportano i fabbisogni di massima per le diverse prestazioni previste. Le prestazioni sono meglio specificate nella Parte tecnica del capitolato.

codice prestazione	descrizione	Attività incluse negli elenchi prestazionali (sottoservizi)	quantità	prezzo unitario	totale importo
P - C01 – digitalizzazione carta	Digitalizzazione e post-produzione di materiale cartaceo di dimensioni ≤ A2 quali: Materiale archivistico sciolto (documenti d'archivio conservati in buste, faldoni, raccoglitori di vario tipo ad es. lettere, carteggi, progetti, ecc.); Materiale archivistico rilegato (di vario tipo: ad es. fascicoli, registri, indici, sommari, ecc.); Periodici (ad es. giornali o riviste di varia periodicità, ad es. mensili, settimanali, quotidiani, ecc.); Materiali librari stampati antichi e moderni (ad es. Incunaboli, Cinquecentine, libri moderni, opuscoli, ecc.)	SC1.1 - Allestimento del cantiere di digitalizzazione;	7.091.682	0,75	5.318.761,37 €
		SC1.2 - Movimentazione interna;			
		SC2.1 - Controllo conservativo;			
		SC2.2 - Normalizzazione, preparazione e condizionamento;			
		SC2.3 - Cartulazione e controllo lacune;			
		SC4.1 - Digitalizzazione e post-produzione - CARTA;			
		SC5.1 - Metadatazione;			
		SC7.1 - Prototipazione e collaudo;			
P - C02 - digitalizzazione carta	Digitalizzazione e post-produzione di materiale cartaceo di dimensioni > A2 e ≤ A0, quali: Materiale archivistico sciolto (documenti d'archivio conservati in buste, faldoni, raccoglitori di vario tipo ad es. lettere, carteggi, progetti, ecc.); Materiale archivistico rilegato (di vario tipo: ad es. fascicoli, registri, indici, sommari, ecc.); Periodici (ad es. giornali o riviste di varia periodicità, ad es. mensili, settimanali, quotidiani, ecc.); Materiali librari stampati antichi e moderni (ad es. Incunaboli, Cinquecentine, libri moderni, opuscoli, ecc.)	SC1.1 - Allestimento del cantiere di digitalizzazione;	125098	1,15	143.862,93 €
		SC1.2 - Movimentazione interna;			
		SC2.1 - Controllo conservativo;			
		SC2.2 - Normalizzazione, preparazione e condizionamento;			
		SC2.3 - Cartulazione e controllo lacune;			
		SC4.1 - Digitalizzazione e post-produzione - CARTA;			
		SC5.1 - Metadatazione;			
		SC7.1 - Prototipazione e collaudo;			
P-C16	descrizione SBN testo a stampa, materiale grafico, cartografia	SC8.1 - Lettura OCR	118	7	822,50 €
		SC3.3 - Catalogazione speditiva – Materiale librario			

P-C18	Descrizione archivistica	SC3.1 - Descrizione archivistica	3.552	10	35.520,00 €
P - OM01	DIGITALIZZAZIONE E POST-PRODUZIONE MATERIALE MUSEALE	SOM1.1 - Allestimento del cantiere di digitalizzazione;	14946	10,9	162.911,40 €
		SOM1.2 - Movimentazione interna;			
		SOM2.1 - Controllo conservativo;			
		SOM2.2 - Normalizzazione e preparazione;			
		SOM4.1 - Digitalizzazione e post-produzione;			
		SOM5.1 - Metadattazione;			
		SOM7.1 - Prototipazione e collaudo			
P - OM06	catalogazione speditiva	SOM3.1 - Catalogazione speditiva	3819	11,5	43.918,50 €
					5.705.796,70 €

Tipologia	Ente	tipologia beni selezionati	unità di misura	beni amessi	N. scatti	n.ro risorse digitali stimate	Costo unitario Risorse Digitali	totale digitalizzazione	costo unitario servizi connessi (catalogazione speditiva e descrizione)	quantità servizi connessi	Costo totale servizi connessi	Totale costo intervento
Musei	Museo Provinciale Avellino	pinacoteca	scatto	54	2	108	10,90 €	1.177,20 €	11,50 €	54,00 €	621,00 €	1.798,20 €
Musei	Museo Provinciale Avellino	Reperti archeologici - Zigarelli	scatto	363	4	1.452	10,90 €	15.826,80 €	11,50 €	363,00 €	4.174,50 €	20.001,30 €
Musei	Museo Provinciale Avellino	Sezione Risorgimento	scatto	25	4	100	10,90 €	1.090,00 €	11,50 €	25,00 €	287,50 €	1.377,50 €
Musei	Museo Provinciale Avellino	Sezione Risorgimento	scatto	134	2	268	10,90 €	2.921,20 €	11,50 €	134,00 €	1.541,00 €	4.462,20 €
Musei	Museo Provinciale Avellino	Collezione Salomone	scatto	54	4	216	10,90 €	2.354,40 €	11,50 €	54,00 €	621,00 €	2.975,40 €

Musei	Museo Provinciale BN	Dipinti	scatto	80	2	160	10,90 €	1.744,00 €	11,50 €	80,00 €	920,00 €	€	2.664,00
Musei	Museo Provinciale BN	Reperti archeologici e ceramiche	scatto	315	4	1.260	10,90 €	13.734,00 €	11,50 €	315,00 €	3.622,50 €	€	17.356,50
Musei	Museo Provinciale BN	Stampe e disegni	scatto	151	2	302	10,90 €	3.291,80 €	11,50 €	151,00 €	1.736,50 €	€	5.028,30
Musei	Museo Provinciale CE	Bronzi	scatto	100	4	400	10,90 €	4.360,00 €	11,50 €	100,00 €	1.150,00 €	€	5.510,00
Musei	Museo Provinciale CE	Vasi Antichi - marmi, ceramiche, ecc.	scatto	1.323	4	5.292	10,90 €	57.682,80 €	11,50 €	1.323,00 €	15.214,50 €	€	72.897,30
Musei	Museo Provinciale CE	Statuaria civiltà autoctone preromane (Tanagrine)	scatto	530	4	2.120	10,90 €	23.108,00 €	11,50 €	530,00 €	6.095,00 €	€	29.203,00
Musei	Museo Provinciale SA	Reperti archeologici	scatto	420	4	1.680	10,90 €	18.312,00 €	- €		- €	€	18.312,00
Musei	Fondazione Mondragone	Patrimonio tessile (collezione Tullia Passerini Gargiulo)	scatto	102	2	204	10,90 €	2.223,60 €	11,50 €	102,00 €	1.173,00 €	€	3.396,60
Musei	Fondazione Mondragone	Patrimonio tessile (Collezione Livio De Simone)	scatto	68	2	136	10,90 €	1.482,40 €	11,50 €	68,00 €	782,00 €	€	2.264,40
Musei	Fondazione Mondragone	Oggetti di piccole/medie dimensioni (candelabri, suppellettili, arredi)	scatto	104	2	208	10,90 €	2.267,20 €	11,50 €	104,00 €	1.196,00 €	€	3.463,20
Musei	Fondazione Mondragone	Patrimonio tessile - Collezione Melina Pignatelli della Leonessa	scatto	161	2	322	10,90 €	3.509,80 €	11,50 €	161,00 €	1.851,50 €	€	5.361,30
Musei	Fondazione Mondragone	Patrimonio tessile - Collezione Franca Rocco di Torrepadula	scatto	60	2	120	10,90 €	1.308,00 €	11,50 €	60,00 €	690,00 €	€	1.998,00
Musei	Fondazione Mondragone	Patrimonio tessile - Collezione Adelaide del Balzo Pignatelli	scatto	55	2	110	10,90 €	1.199,00 €	11,50 €	55,00 €	632,50 €	€	1.831,50
Musei	Fondazione Donnaregina	fotografie disegni e dipinti di arte contemporanea varie dimensioni	scatto	101	276	276	10,90 €	3.008,40 €	11,50 €	101,00 €	1.161,50 €	€	4.169,90
musei	Fondazione Donnaregina	sculture arte contemporanea	scatto	39	212	212	10,90 €	2.310,80 €	11,5	39	448,50 €	€	2.759,30

		formate spesso da diversi elementi (v. elenco)										
Biblioteca	Biblioteca Nazionale di Nap	22 Testate per 220 Volumi formato tra maggiore di A2 e A0	scatto	125.098	1	125.098	1,15 €	143.862,93 €			- €	€ 143.862,93
Biblioteca	Biblioteca Nazionale di Nap	22 Testate per 220 Volumi	scatto	83.399	1	83.399	0,75 €	62.549,10 €			- €	€ 62.549,10
Biblioteca	Biblioteca Universitaria di Nap	35 Volumi di Giornali e riviste	scatto	64.000	1	64.000	0,75 €	48.000,00 €			- €	€ 48.000,00
Biblioteca	Biblioteca Universitaria di Nap	298 INCUNABOLI	scatto	90.000	1	90.000	0,75 €	67.500,00 €			- €	€ 67.500,00
Biblioteca	Biblioteca Universitaria di Nap	256 BODONIANE	scatto	57.716	1	57.716	0,75 €	43.287,00 €			- €	€ 43.287,00
Biblioteca	Biblioteca Universitaria di Nap	856 Volumi di Cinquecentine ZA	scatto	382.222	1	382.222	0,75 €	286.666,50 €			- €	€ 286.666,50
Biblioteca	Biblioteca Universitaria di Nap	937 Volumi di Cinquecentine ZB	scatto	347.346	1	347.346	0,75 €	260.509,50 €			- €	€ 260.509,50
Biblioteca	Bibl. MonNAZ Montevergine	1297 Volumi di Cinquecentine	scatto	376.155	1	376.155	0,75 €	282.116,25 €			- €	€ 282.116,25
Biblioteca	Biblioteca Provinciale "G. Capone" di Avellino	raccolte n 9	scatto	776.522	1	776.522	0,75 €	582.391,50 €			- €	€ 582.391,50
Biblioteca	Biblioteca Provinciale Benevent	593 Volumi	scatto	219.626	1	219.626	0,75 €	164.719,30 €			- €	€ 164.719,30
Biblioteca	Biblioteca Provinciale Caserta	235 cinquecentine	scatto	70.622	1	70.622	0,75 €	52.966,50 €	7	118	822,50 €	€ 53.789,00
Biblioteca	Biblioteca Provinciale Salerno	Volumi Libro Antico	scatto	1.035.878	1	1.035.878	0,75 €	776.908,61 €	- €		- €	€ 776.908,61
Biblioteca	Biblioteca UNINA	30 Cinquecentine scatto a pagina doppia	scatto	11.000	1	11.000	0,75 €	8.250,00 €			- €	€ 8.250,00
Biblioteca	Biblioteca UNINA	1300 Altri libri antichi scatto a pagina doppia	scatto	190.000	1	190.000	0,75 €	142.500,00 €			- €	€ 142.500,00
Biblioteca	Biblioteca UNINA	600 volumi scatto a pagina doppia	scatto	45.000	1	45.000	0,75 €	33.750,00 €			- €	€ 33.750,00

Archivi	Archivio di Stato di Avellino	intendenza di principato ultra: buste da 81 a 1175 + appendice buste da 1 a 16 dotato di inventario elettronico. Formati A4, A3 e A0. (tot. Buste 1111)	scatto		1			- €	10,00 €	1.111,00 €	11.110,00 €	428.110,00 €
Archivi	Archivio di Stato di Avellino		scatto	556.000	1	556.000	0,75 €	417.000,00 €				
Archivi	Archivio di Stato di Benevento	fondo assessorato legale 190 Registri	scatto	222.000	1	222.000	0,75 €	166.500,00 €	10,00 €	190,00 €	1.900,00 €	168.400,00 €
Archivi	Archivio di Stato di Benevento	fondo assessorato legale 250 buste con 15000 fascicoli	scatto	256.355	1	256.355	0,75 €	192.266,25 €	10,00 €	250,00 €	2.500,00 €	194.766,25 €
Archivi	Archivio di Stato di Caserta	fondo intendenza terra di lavoro - 851 Buste	scatto	700.102	1	700.102	0,75 €	525.076,69 €	10,00 €	851,00 €	8.510,00 €	533.586,69 €
Archivi	Archivio di Stato di Napoli	cancelleria e consiglio collaterale (volumi e buste)	scatto	169.841	1	169.841	0,75 €	127.380,75 €	- €		- €	127.380,75 €
Archivi	Archivio di Stato di Napoli	Ministero Interno - Serie Antichità e belle arti I inventario	scatto	390.000	1	390.000	0,75 €	292.500,00 €			- €	292.500,00 €
Archivi	Archivio di Stato di Salerno	1138 Buste Intendenza provinciale di Principato Citra	scatto	1.045.259	1	1.045.259	0,75 €	783.944,18 €	10,00 €	1.138,00 €	11.380,00 €	795.324,18 €
Archivi	Archivio Museo Campano Provincia di Caserta	12 Volumi		2.639	1	2.639	0,75 €	1.979,25 €	10,00 €	12,00 €	120,00 €	2.099,25 €
						7.231.726		5.625.535,70 €			80.261,00 €	5.705.796,70 €

Sono parte integrante del presente Capitolato gli elenchi prestazionali “Carta” e Oggetti museali” che costituiscono Parte tecnica del presente Capitolato e le Schede tecniche dedicate a ciascun Soggetto Destinatario (allegato A “Schede tecniche Soggetti Destinatari”).

Ciascuna Scheda tecnica riporta l’anagrafica del Soggetto destinatario (con indicazione del referente e dei suoi recapiti), le informazioni generali sugli spazi e sulla logistica del cantiere e l’elenco dei materiali oggetto di digitalizzazione nella presente procedura.

La Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo (d’ora in poi Amministrazione contraente) stipulerà con l’Aggiudicatario (di seguito, anche “Appaltatore” o “affidatario”) della presente procedura un Contratto d’appalto (d’ora in poi, “Contratto”) unico per la realizzazione del servizio di digitalizzazione di entrambe le categorie individuate. L’efficacia del contratto parte dalla sua sottoscrizione e con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025.

Il Contratto dovrà essere eseguito in conformità al piano progetto che va presentato dall’operatore economico in sede di offerta tecnica e che definisce le modalità organizzative e le tempistiche di espletamento delle prestazioni contrattualizzate per entrambe le categorie “Carta” e “Oggetti museali” e, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel Disciplinare, nel presente Capitolato, nonché negli eventuali allegati tecnici relativi al singolo Soggetto destinatario, che potranno integrare o derogare al presente Capitolato Speciale.

Nel prosieguo del documento si definisce Cantiere di digitalizzazione l’insieme delle attività richieste che saranno realizzate dall’Appaltatore. La sede del Cantiere di digitalizzazione deve essere collocata in locali dei Soggetti Destinatari o nella loro disponibilità oppure, in via eccezionale in caso di eventi imprevisti ed imprevedibili, in locali predisposti dall’Aggiudicatario.

I file master prodotti come risultato di ciascun Cantiere di digitalizzazione sono definiti “Risorse digitali”. In ciascun Cantiere di digitalizzazione l’Amministrazione contraente, a seconda del fabbisogno, della natura dei Soggetti Destinatari, nonché delle specificità dei luoghi in cui si interviene, richiederà all’Aggiudicatario l’esecuzione delle seguenti Attività operative analiticamente descritte nella II parte del presente Capitolato.

SC1 - Servizi di allestimento del cantiere e di movimentazione

SC1.1 – Allestimento del cantiere di digitalizzazione presso il soggetto destinatario o da lui indicata

SC1.2 – Movimentazione interna

SC1.3 – Movimentazione esterna (*)

SC1.4 – Allestimento del cantiere presso la sede dell’Appaltatore (*)

(*sono riportati solo al fine di definire le modalità operative nel caso si verificassero eventi imprevisti ed imprevedibili che determinano la necessità di ricorrere a tali sottoservizi. In tal caso il costo di tale attività sarà determinato applicando i prezzi stabiliti dal MIC e riducendo i materiali da digitalizzare)

SC2 - Servizi di preparazione alla digitalizzazione: controllo conservativo, normalizzazione, condizionamento, cartulazione

SC2.1 – Controllo conservativo

SC2.2 – Normalizzazione, preparazione e condizionamento

SC2.3 – Cartulazione e controllo lacune

SC3 - Servizi di descrizione e catalogazione

SC3.1 – Descrizione archivistica

SC3.3 – Catalogazione speditiva – Materiale librario

SC4 - Servizi di digitalizzazione e post-produzione

SC4.1 – Digitalizzazione e post-produzione Carta

SC5.1 – Metadattazione

SC7.1 - Prototipazione e collaudo;

SC8.1 - Lettura OCR

SOM1 - Servizi di allestimento del cantiere e di movimentazione interna

SOM1.1 - Allestimento del cantiere di digitalizzazione;

SOM1.2 - Movimentazione interna;

SOM2 - Servizi di preparazione alla digitalizzazione: controllo conservativo, normalizzazione

SOM2.1 - Controllo conservativo;

SOM2.2 - Normalizzazione e preparazione;

SOM3 – Servizi di descrizione e catalogazione

SOM3.1 – Catalogazione speditiva - Oggetti museali

SOM4 – Servizi di digitalizzazione e post-produzione

SOM4.1 – Digitalizzazione e post-produzione – OGGETTI MUSEALI

SOM5 – Servizi di metadattazione

SOM5.1 – Metadattazione

SOM7 – Servizi di prototipazione e collaudo

SOM7.1 – Prototipazione e collaudo

Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere dell'Aggiudicatario incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, ove non espressamente derogate.

Tutti gli oggetti digitali prodotti devono essere agganciati necessariamente alla loro descrizione contenuta nelle banche dati catalografiche dei domini riferimento. Tale descrizione, se non è già esistente, dovrà essere creata in modo speditivo. L'intervento, pertanto, richiede particolare attenzione anche a questo requisito che sarà vincolante ai fini del collaudo dei prodotti e del riconoscimento delle spese sostenute dall'Appaltatore.

Art. 3 – Durata dell'affidamento

Ai fini del rispetto degli obiettivi a rilevanza europea e nazionale che prevedono l'esecuzione e il collaudo degli Interventi 1.1. *“Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale”* (M1C3 1.1.5), l'Appaltatore dovrà consegnare l'output delle attività di digitalizzazione di cui al presente Capitolato come segue:

- l'80% delle risorse digitalizzate entro marzo 2025;
- il restante 20% delle risorse digitalizzate entro ottobre 2025.

L'Appaltatore comunicherà al DEC dell'amministrazione contraente, a mezzo PEC la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. Il DEC procederà, in contraddittorio alle eventuali constatazioni redigendo apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Dalla data di ultimazione delle prestazioni decorreranno i termini per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del piano progetto e dei workplan di cantiere affinché l'Amministrazione contraente possa rispettare le tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

Art. 4 importo complessivo a base d'asta

L'importo complessivo a base d'asta per le prestazioni affidabili ai sensi del presente Capitolato è di € 5.705.796,70 al netto dell'IVA e al netto degli oneri per la sicurezza stimati a corpo pari ad Euro 15.000,00.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine all'importo indicato al precedente comma, il quale è determinato ai soli fini della definizione del regime giuridico della procedura di gara, della costituzione della cauzione definitiva e delle spese contrattuali, delle pubblicazioni e degli adempimenti in favore dell'ANAC.

L'Affidatario per contro è vincolato all'effettuazione delle prestazioni affidate all'atto della sottoscrizione del contratto con l'Amministrazione contraente nei limiti definiti dal presente Capitolato e dai suoi Allegati.

Art. 5 - Specifiche tecniche ed economiche

La gara sarà aggiudicata con procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo il disposto dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023, mediante applicazione dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara.

L'operatore economico partecipante alla gara dovrà formulare un unico ribasso percentuale, che sarà applicato in fase di affidamento del Contratto, al corrispettivo determinato.
La percentuale di sconto offerta sarà valida per tutta la durata dell'affidamento.

Art. 6 - Modalità di affidamento

L'affidamento avverrà mediante apposito Contratto che sarà sottoscritto dal Direttore Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo della Regione Campania, per la Stazione Appaltante/Amministrazione contraente, e dal legale rappresentante in carica per l'Aggiudicatario.

Il tempo utile per l'esecuzione del contratto, riferito alle prestazioni affidate, tiene già conto dei possibili ritardi connessi alle esigenze di funzionalità degli ambiti, degli spazi e degli edifici presso cui si opererà e l'Affidatario nulla avrà a pretendere in relazione a ciò, dovendo considerare che le prestazioni di cui al presente Capitolato si riferiscono ad ambiti, spazi ed edifici che potrebbero essere occupati o utilizzati. In relazione a quanto sopra, l'Affidatario ne rimane completamente edotto giudicando comunque remunerativi i prezzi stabiliti e comprensivi di tutti gli oneri conseguenti avendo tenuto presente gli oneri conseguenti a tale circostanza.

Art. 7 - Modalità di stipulazione del Contratto.

Nella formulazione del Contratto si deve tener conto della tempistica e delle modalità organizzative riportate nel piano progetto elaborato dall'operatore economico in sede di gara. Il Piano progetto va allegato al contratto quale parte integrante e sostanziale.

Il corrispettivo, determinato a "misura" si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Capitolato Tecnico e di tutti i documenti di gara.

Per le attività di cui all'affidamento, non è previsto un corrispettivo minimo garantito.

In sede di esecuzione della prestazione, a partire dagli *elenchi delle carte da digitalizzare e degli elenchi degli oggetti museali da digitalizzare*, definiti da parte di ciascun Soggetto Destinatario, forniti per il tramite della Direzione generale per le Politiche Culturali ed il turismo, sarà indicato il **numero di risorse digitali da produrre**, sulla base del quale avverrà la contabilizzazione delle prestazioni contrattuali.

Al fine della contabilizzazione delle prestazioni, con **"risorsa digitale" si intende esclusivamente il "file master"** di conservazione.

Ai fini di questo computo non verranno dunque considerati risorse digitali soggette a pagamento i file "derivati" che devono comunque essere prodotti come parte integrante degli output delle attività di ciascun cantiere di digitalizzazione, nonché i file prodotti come esito dell'attività (scatti realizzati per fini di documentazione, dettaglio e studio, nonché i file scartati per qualsiasi motivo).

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti il Contratto.

La sottoscrizione del Contratto da parte dell'*Affidatario* equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'*Affidatario* equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo appalto.

L'*Affidatario* dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi e di ogni altra circostanza che interessi l'esecuzione della prestazione, che, come da apposito verbale sottoscritto con il DEC, consentono l'immediata esecuzione della prestazione. Pertanto, l'*Affidatario* nulla potrà obiettare qualora risultassero, in quanto appena indicato, imperfezioni od omissioni per cui egli dovrà comunque

eseguire tutte le prestazioni e le attività occorrenti per la esecuzione a regola d'arte di quanto oggetto del contratto d'appalto.

Art. 9 - Ammontare del Contratto

Il corrispettivo del Contratto sarà, determinato in base ai prezzi indicati ai sensi del presente atto, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nel Contratto ai sensi dell'articolo 60 del Codice, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.

L'importo effettivamente corrisposto all'Aggiudicatario sarà determinato sulla base delle quantità di risorse digitali effettivamente prodotte e regolarmente accertate dalla Regione Campania – Direzione generale per le politiche culturali - e delle specifiche prestazioni richieste e regolarmente eseguite, a cui saranno applicati i prezzi unitari, al netto del ribasso unico offerto dall'operatore. Il prezzo, offerto in sede di gara dall'Operatore Economico, si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, e in linea generale di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazione presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti e ogni onere relativo alla sicurezza del personale. Non è previsto un corrispettivo minimo garantito.

Nel corrispettivo sono compresi:

- a) i necessari contatti da tenersi in collaborazione con *l'Amministrazione contraente* e i Soggetti destinatari;
- b) le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore, la Amministrazione contraente e i Soggetti destinatari anche con mezzi propri;
- c) la messa a disposizione e l'utilizzo di tutte le attrezzature per la digitalizzazione e le attività di post-produzione e altre apparecchiature informatiche;
- d) la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
- e) le coperture assicurative da stipularsi secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire a perfetta regola d'arte le prestazioni affidate all'*Appaltatore*, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della *Amministrazione contraente* e/o delle Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Nessun corrispettivo è dovuto oltre a quello previsto nel presente Capitolato, ivi inclusi eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che l'Amministrazione contraente riterrà opportuno al fine della realizzazione delle prestazioni richieste, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta della Stazione Appaltante/Amministrazione contraente.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo. Al corrispettivo si applica l'art. 120 co. 9 del Codice, che consente alla Amministrazione contraente di incrementare l'importo del contratto fino a concorrenza del quinto, mediante affidamento diretto di ulteriori prestazioni all'appaltatore al ricorrere unicamente delle ipotesi previste dal comma 1 lett. c) e comma 3 dell'art. 120 del Codice, non costituendo la previsione del citato comma 9 come ipotesi autonoma e ulteriore di modifica contrattuale

Art. 10 - Esecuzione dell'appalto nell'ambito del Contratto

L'esecuzione dell'appalto dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

L'Affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni, a regola d'arte e assicura, altresì, il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato.

L'esecuzione dell'appalto dovrà, in generale, garantire la continuità dell'esercizio delle attività eventualmente svolte negli ambiti, spazi ed edifici coinvolti direttamente o indirettamente dalle lavorazioni, a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con l'Ufficio di riferimento, tutte le metodologie che risultino necessarie per eliminare totalmente o, in casi speciali, ridurre al minimo i disservizi connessi all'espletamento della prestazione.

L'Affidatario dovrà adempiere alle indicazioni del DEC e del Responsabile Unico del Progetto (RUP) che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l'esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati alle attività esercite e all'operatività degli ambiti, spazi ed edifici coinvolti direttamente o indirettamente dalle lavorazioni.

L'Affidatario si impegna ad applicare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti e del personale assunto a contratto, a qualsiasi titolo, per l'esecuzione degli interventi che gli saranno affidati, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità dell'Amministrazione contraente. Dovranno essere garantite, in ogni caso la parità di genere e il coinvolgimento lavorativo di giovani.

Art. 11 - Interpretazione delle fonti della gara

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Disciplinare e nel presente Capitolato prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Contratto, iii) Capitolato;

In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli Appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto di ciascun Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nelle presenti Condizioni Generali, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 12 - Documenti che fanno parte del Contratto.

Sono parte integrante e sostanziale del Contratto tutti i documenti indicati nel presente Capitolato e nel Disciplinare.

Art. 13 - Liquidazione giudiziale dell'Affidatario e altre vicende soggettive dell'affidatario

In caso di liquidazione giudiziale ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 97 del Codice e nei casi previsti dalla normativa antimafia di cui al D.lgs. n. 159 del 2011, l'Affidatario è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione

contraente onde consentire l'adozione di apposite misure a salvaguardia della realizzazione dell'intervento.

In tal caso, ai fini dell'esclusione, si applicheranno le disposizioni degli artt. 96 e 97 del Codice.

Art. 14 - Rappresentante dell'Affidatario e domicilio.

In sede di stipulazione del Contratto l'Affidatario dovrà eleggere domicilio legale indicando una PEC alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Affidatario dovrà, altresì, comunicare in sede di stipulazione del Contratto le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo.

L'esecuzione, con professionalità adeguata ai servizi oggetto d'appalto, è in capo ad un Rappresentante responsabile dell'Affidatario (di seguito, il "**Responsabile**").

Ove l'Affidatario non stabilisca diversamente, è costituito Responsabile dell'Affidatario il "Responsabile del progetto"

Tale Responsabile, in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale per tutta la durata dell'appalto, deve:

- a) sostituire l'Affidatario medesimo nella condotta dei servizi ivi compresi quelli subappaltati in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
- b) ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal DEC e/o dal RUP, in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo Responsabile ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Affidatario non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte dell'Amministrazione contraente per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
- c) firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell'Affidatario;
- d) intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dal DEC e/o dal RUP.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla Amministrazione contraente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Amministrazione contraente del nuovo atto di mandato.

L'Affidatario è tenuto a comunicare alla Amministrazione contraente anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Responsabile e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Responsabile.

Per ciascuno dei Responsabili che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e al RUP o al DEC i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Responsabili che verranno designati.

Resta inteso che l'Affidatario rimane tuttavia responsabile dell'operato del Responsabile da lui delegato. L'Amministrazione contraente sarà rappresentata nei confronti dell'Affidatario dal RUP per le questioni di natura amministrativa e contabile e dal DEC per tutte le questioni di carattere tecnico operativo che verrà designato dall'Amministrazione Contraente medesima.

Art. 15 - Oneri e obblighi a carico dell'Affidatario.

L'**Affidatario** dovrà garantire l'esecuzione delle attività "a regola d'arte", verificare la qualità dei dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti.

La digitalizzazione della quantità richiesta dovrà essere sviluppata attraverso fasi operative distinte e successive.

Saranno previsti controlli di qualità, nonché controlli ispettivi, svolti dall'Amministrazione contraente, nonché dai competenti organi territorialmente preposti (Soprintendenze, Idp_Digital Library) che potranno avvenire puntualmente in corso d'opera, al completamento di ciascuna delle fasi operative richieste, nonché al completamento della digitalizzazione dell'intera quantità di oggetti museali e delle carte prevista nel Contratto.

Nell'espletamento dell'incarico l'**Affidatario** dovrà:

- a) utilizzare esclusivamente strumenti per la digitalizzazione e tecnologie adeguate all'esecuzione delle attività di propria competenza;
- b) accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dalla Stazione Appaltante secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard di qualità definiti dalla normativa vigente;
- c) utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copia delle rispettive certificazioni;
- d) ove occorra, utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copie delle rispettive certificazioni di conformità;
- e) ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- f) produrre un manuale di gestione per ciascuna tipologia di intervento prevista (Carta e Oggetti Museali), da approvarsi da parte del DEC;

Le specifiche attività di collaudo previste per l'approvazione dei servizi richiesti nel Contratto saranno eseguite presso la sede del Soggetto Destinatario in cui viene eseguito il servizio di digitalizzazione richiesto.

L'Affidatario si obbliga a risarcire l'Amministrazione Contraente per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Affidatario.

L'Affidatario si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.

L'Affidatario si obbliga altresì a rispondere e a manlevare l'Amministrazione Contraente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Affidatario e/o subfornitore ovvero del Soggetto destinatario medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall'Amministrazione Contraente. L'Affidatario risponderà direttamente e manleverà l'Amministrazione Contraente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Affidatario, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal DEC e dalla Commissione di verifica di conformità che eseguirà le verifiche sulla base dei piani di test elaborati e forniti dall'appaltatore e rilascerà il certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 116 del Codice.

L' **Affidatario** è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito del Programma "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", che contempla l'Intervento di digitalizzazione del patrimonio culturale oggetto del Contratto a cui si applica quanto stabilito nel presente Capitolato.

In particolare, l'Affidatario dovrà:

- a) avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto;
- b) rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "*non arrecare un danno significativo – do no significant harm*" (di seguito, "**DNSH**") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento 1.1. *"Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"* (M1C3 1.1.5);

- c) provvedere alla trasmissione all'Amministrazione Contraente di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti all'Investimento 1.1. *"Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"* (M1C3 1.1.5), ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- d) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche su base mensile sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Stazione Appaltante di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;
- e) provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sull'Amministrazione Contraente e sul Soggetto destinatario secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare MEFRGS del 10 febbraio 2022, n.9.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'**Affidatario** sarà altresì chiamato a risarcire l'Amministrazione Contraente per i danni eventualmente cagionati, a causa di inadempienze dell'Affidatario medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dall'Amministrazione Contraente ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento 1.1. *"Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"* (M1C3 1.1.5) al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento entro il termine previsto del 31 dicembre 2025;
- b) fatti imputabili all'Affidatario che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento 1.1. *"Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"* (M1C3 1.1.5) al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento di digitalizzazione assegnato per mezzo di ciascun Contratto, nell'ambito dell'Intervento 1.1. *"Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"* (M1C3 1.1.5).

L' **Affidatario** non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché a contravvenire ai diritti dei lavoratori dipendenti e/o a contratto.

Art. 16 - Ulteriori oneri e obblighi a carico dell'Affidatario nell'esecuzione della prestazione

Per effetto del pagamento del corrispettivo d'appalto resteranno nella titolarità del Ministero della Cultura, della Regione Campania e dei singoli Soggetti destinatari, questi ultimi proprietari dei beni da digitalizzare, i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento delle risorse digitali (file master e derivati) create. La Regione Campania potrà sfruttare dette risorse digitali per finalità e scopi scientifici, di promozione e valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio in ogni sede, nazionale e internazionale, in relazione a esigenze, scopi, durata e luoghi prescelti sulla base dei propri obiettivi statuari e programmatori, delle proprie metodologie e degli strumenti individuati per tali finalità. Detto materiale potrà anche essere utilizzato per alimentare il proprio Ecosistema digitale per la cultura.

Senza oneri aggiuntivi, l'Affidatario si obbliga:

- a) a rendere disponibile, per tutta la durata del contratto, le utenze di accesso ad una piattaforma di propria dotazione, per consentire all'Amministrazione il monitoraggio continuo dei deliverable consegnati (risorse digitali, metadati in formato METS EcoMic, anche organizzati in pacchetti di contenuto) e la realizzazione delle verifiche di conformità in sessione congiunta.

- b) a riversare i suddetti deliverable nella Piattaforma indicata dall'amministrazione regionale e, se richiesto dall'amministrazione regionale, anche nella piattaforma Digitalizzazione del Patrimonio Culturale (DPaC), la quale è un'estensione funzionale dell'Infrastruttura Software per il Patrimonio Culturale (ISPC) ed eroga i suoi servizi in modalità Cloud SaaS utilizzata nella configurazione del solo modulo di Upload.

L'Affidatario rimane obbligato a non divulgare o cedere a qualsiasi titolo a terzi le risorse digitali prodotte nell'ambito dell'esecuzione del servizio, che restano di proprietà dell'Amministrazione Contraente, del Ministero della Cultura e dei Soggetti Destinatari, nelle cui sedi tali oggetti sono prodotti. L'Affidatario dovrà mantenere strettamente riservate tutte le specifiche tecniche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione del Contratto.

L'Affidatario risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori/subappaltatori e assumerà le misure e le cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. A tal fine, preferibilmente il personale e i consulenti prescelti per lo svolgimento delle prestazioni contrattualizzate, non dovrà essere coinvolto in altri progetti finanziati con risorse PNRR da parte di altri enti.

Le modifiche richieste alle risorse digitalizzate, fino all'avvenuto collaudo positivo delle stesse, si intendono già compensate nel prezzo offerto in sede di gara.

L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento, dalla documentazione di gara e dai relativi allegati.

L'Affidatario è obbligato, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovrà tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla Amministrazione contraente tramite il Responsabile Unico del Progetto (di seguito, "RUP"), e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per le prestazioni di servizi (di seguito, "DEC").

La responsabilità delle attività è affidata al DEC del Contratto che sarà considerato dalla Stazione Appaltante quale referente cui rivolgersi relativamente all'espletamento dei già menzionati servizi.

Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto sono affidate al RUP e al DEC ognuno per la parte di propria competenza.

L'affidatario dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti agli incarichi affidati presso la sede della Amministrazione Contraente, del Soggetto destinatario o in qualsiasi altra sede.

L'affidatario, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Amministrazione Contraente da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sulle risorse digitalizzate.

Art. 17 - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del DNSH

Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nell'allegato PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI.

Art. 18 - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità, materia contabile, target e milestone.

L'Affidatario è tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto.

- a) **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia delle pari opportunità**
1. il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei PNRR debbano contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti.
 2. [eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)] A pena di applicazione delle penali di cui al successivo Art. 34 e/o di risoluzione del Contratto di cui al successivo Art. 53, l'Affidatario che occupa, all'atto della stipula del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore cinquanta a (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La già menzionata "relazione di genere" deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

La violazione del già menzionato obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Affidatario di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

3. **[eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)]** A pena di applicazione delle penali di cui al successivo Art. 34 e/o di risoluzione del Contratto di cui al successivo Art. 53 l'Appaltatore che occupa, all'atto della stipula del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, deve consegnare alla Stazione Appaltante, **entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto:**

- la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La già menzionata relazione deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.
4. La Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
5. L'Affidatario nell'esecuzione del Contratto è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, nelle percentuali e con le modalità indicate espressamente dall'articolo 13 del Disciplinare.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1. L'Affidatario è tenuto al rispetto di ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.
2. L'Affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel Contratto. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" (M1C3 1.1.5) per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Art. 19 - Gruppo di lavoro

L'appaltatore deve garantire la presenza di un responsabile di progetto che rappresenti l'organizzazione dell'Appaltatore per tutte le attività di digitalizzazione da realizzare sia per la categoria Carta sia per la categoria oggetti museali.

Il Responsabile del progetto o Project manager supervisiona il progetto ed è responsabile della gestione delle attività secondo quanto riportato nel piano progetto, della realizzazione dei risultati attesi all'interno degli obiettivi e dei vincoli identificati (tempi, qualità e costi), garantendo l'uso efficace delle risorse assegnate ed il rispetto del cronoprogramma. Il Project manager verifica l'attuazione del piano progetto e comunica tempestivamente tramite PEC al DEC e al RUP dell'amministrazione contraente eventuali criticità procedurali o operative e le relative proposte risolutive concrete e attuabili o di mitigazione. Egli definisce ogni documento da produrre nelle fasi di pianificazione, esecuzione, monitoraggio e controllo del progetto. In particolare, il Project manager individua gli indicatori, gli strumenti di verifica degli indicatori e le condizioni esterne utili al raggiungimento degli obiettivi, avendo cura di identificare anche i principali rischi ostativi e le adeguate strategie di mitigazione in caso di difficoltà. A questa figura sono richieste buone capacità comunicative per la gestione del gruppo di lavoro e adeguate conoscenze degli aspetti operativi per poter al meglio individuare punti di forza e di debolezza dell'intero processo. Il PM è tenuto a redigere relazioni mensili e rapporti trimestrali sullo Stato Avanzamento Lavori e condividerli con il management della committenza secondo modalità e tempistiche da definire in sede di avvio dell'esecuzione del contratto.

Il Project manager verifica l'attuazione del piano progetto in cui si esplicitano obiettivi generali, obiettivi specifici, tempi, modalità, risultati e attività.

Il Responsabile di progetto si occuperà di:

1. gestire e coordinare il gruppo di lavoro;
2. seguire ogni fase di lavoro da quella di avvio a quella di consegna;
3. valutare l'eventuale implementazione di azioni necessarie a garantire il livello dei servizi attesi e delle prestazioni richieste;
4. garantire l'efficienza dei processi lavorativi e il rispetto dei tempi previsti.

Responsabile della logistica

Si occupa di redigere il piano logistico per la movimentazione interna del materiale, di verificare tutte le condizioni necessarie a garantire un'adeguata conservazione del materiale durante tutte le fasi di presa in carico, da quella di spostamento a quella di ricollocazione. Coordina la movimentazione del materiale presso tutte le sedi e pianifica nel modo più adeguato l'allestimento dei cantieri di digitalizzazione. A seconda delle dimensioni del progetto, il Responsabile della logistica ha il compito di valutare la dimensione del gruppo di lavoro e di coordinarne le attività coinvolgendo una o più figure di **Addetto alla logistica**, che eseguono materialmente le operazioni di movimentazione del materiale, di imballaggio e messa in sicurezza dei beni durante il trasporto e tutte le attività di ricollocazione del materiale stesso, nonché le attività di normalizzazione/preparazione del materiale indicate nel Capitolato Il parte.

Sono richiesti almeno due (2) anni di esperienza pregressa in attività analoghe.

Responsabile di cantiere/Responsabile tecnico

Il Responsabile tecnico ha il compito di individuare le attrezzature e i flussi di lavoro più efficaci ed efficienti adatti al progetto. È coordinato dal Project manager e si relaziona con i responsabili di cantiere. Forma gli Operatori tecnici - Fotografi per le specificità del progetto e ne coordina l'attività, ed è responsabile del corretto funzionamento delle apparecchiature. A seconda delle caratteristiche specifiche del cantiere (ad es. dimensioni, complessità, produttività, ecc.), il Responsabile di cantiere può sovrintendere uno o più cantieri e svolgere altre funzioni che interessano il progetto.

Sono richiesti almeno tre (3) anni di esperienza pregressa in attività analoghe.

Responsabile informatico

Il Responsabile informatico assicura che la produzione dei file digitali avvenga coerentemente con quanto stabilito nella documentazione di progetto. È responsabile della generazione dei metadati descrittivi, tecnici e gestionali, che vanno generati in base agli standard di metadattazione richiesti nel progetto. A seconda delle dimensioni del progetto, il Responsabile informatico ha il compito di valutare

la dimensione del gruppo di lavoro e di coordinarne le attività coinvolgendo una o più figure di **Assistenti informatici**, che si occupano della gestione e del funzionamento delle apparecchiature informatiche e dei software, rapportandosi con i sistemisti per la risoluzione di eventuali problemi di rete.

Sono richiesti almeno tre (3) anni di esperienza pregressa in attività analoghe.

Le figure specifiche richieste per lo svolgimento delle attività di digitalizzazione sono riportate nella Parte II del capitolato relativa agli elenchi prestazionali delle categorie “Carta” e “Oggetti Museali” (allegato 4b e allegato 4c).

L'affidatario dovrà garantire la presenza nel gruppo di lavoro di tutte le figure professionali richieste, nonché di un appropriato dimensionamento del gruppo, tale da garantire l'efficace e tempestiva esecuzione del servizio, nel rispetto delle tempistiche previste.

È facoltà dell'Amministrazione contraente accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, la corrispondenza delle caratteristiche esperienziali dei soggetti incaricati alle prescrizioni del presente Capitolato e di assumere, in caso di mancata corrispondenza, tutti i conseguenti provvedimenti.

A tal fine, l'Affidatario sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Amministrazione contraente e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione delle caratteristiche esperienziali di tali soggetti, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti con caratteristiche esperienziali non idonee costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario.

Per tale evenienza, la Amministrazione Contraente potrà comminare all'Affidatario le Penali di cui all'Allegato “Indicatori di qualità”.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Amministrazione Contraente, l'Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro indicato in sede di stipula del Contratto. In caso di modifiche non autorizzate dalla Amministrazione Contraente, **alla stessa è riconosciuta la facoltà di comminare all'Affidatario le Penali di cui all'Allegato “Indicatori di qualità”**

L'Amministrazione Contraente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata mancanza delle caratteristiche esperienziali richieste per il personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante medesima.

La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Amministrazione Contraente, così come l'inosservanza da parte dell'Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Nello svolgimento delle attività inerenti al servizio di digitalizzazione l'Affidatario dovrà quindi definire un gruppo di lavoro composto da personale adeguato e garantire la continuità dello stesso gruppo di lavoro per la durata del servizio. In questo senso, la Amministrazione Contraente assegnerà formalmente dei “**Rilievi**” all'Affidatario anche in funzione del numero di richieste di sostituzione di personale ricevute da Regione Campania – DG per le Politiche Culturali ed il Turismo (per inadeguatezza delle risorse proposte) e del numero di risorse sostituite per iniziativa dell'Affidatario stesso senza approvazione da parte della Amministrazione Contraente (turn-over).

Nel caso ad essere sostituiti sono il Project manager e/o uno o più responsabili di cantiere dopo che siano trascorsi 6 mesi dall'avvio delle attività (formalizzato con la sottoscrizione del relativo verbale) si applica una penale dell'1 per mille come precisato **nell'allegato “indicatori di qualità”** La Amministrazione Contraente potrà quindi comminare all'Appaltatore una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del Contratto per ogni Rilievo eccedente il valore soglia definito su base trimestrale. Gli indicatori che la Stazione Appaltante monitorerà al fine di determinare l'assegnazione di “Rilievi” all'Appaltatore sono descritti nell'Allegato “**Indicatori di qualità**”.

Art. 20 - Operazioni di controllo del processo produttivo

Durante le fasi di lavorazione l'Affidatario dovrà mettere in atto appropriate procedure, anche automatiche, per la validazione della qualità delle risorse digitali prodotte. Dovranno essere tracciati puntualmente lo stato e la qualità delle diverse fasi di lavorazione e controllo, permettendo il monitoraggio complessivo delle attività produttive.

Un qualsiasi errore generato durante il processo produttivo dovrà essere tempestivamente individuato, evitando i rischi di una sua propagazione e definendo i percorsi da seguire per la correzione dei difetti. Qualora, a seguito di questi controlli, venissero evidenziate eventuali anomalie o errori, il flusso di lavoro verrà modificato per apportare le dovute correzioni.

Si riassumono di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i controlli che l'Affidatario deve eseguire durante il processo produttivo per garantire la qualità degli output:

- a. Verifica della calibrazione e della profilazione delle apparecchiature di acquisizione digitale;
- b. Verifica tecnica delle apparecchiature;
- c. Verifica di consistenza per accertarsi che non ci siano lacune e recuperi da eseguire;
- d. Verifica puntuale della qualità immagine utilizzando specifici software;
- e. Verifica puntuale della leggibilità immagine e aderenza al prototipo.

In tutte le fasi del processo di lavoro si dovrà curare con particolare attenzione la corrispondenza fra gli oggetti fisici digitalizzati, le rispettive risorse digitali prodotte e la loro descrizione scientifica nelle banche dati di riferimento. Tale corrispondenza dovrà chiaramente risultare dal riscontro fra l'identificativo fisicamente apposto sul bene (ad es. il numero di inventario) e il medesimo identificativo registrato nelle schede catalografiche e nei metadati delle risorse digitali.

Art. 21 - Modalità di svolgimento.

Le diverse attività richieste per la realizzazione del servizio dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la Amministrazione Contraente, per il tramite del DEC e del RUP, e i Soggetti destinatari ai fini del coordinamento complessivo e specifico delle attività in ciascun cantiere di digitalizzazione.

Il RUP e il DEC saranno affiancati da un Gruppo di Lavoro Tecnico (GDLT) che svolgerà le necessarie operazioni di verifica amministrativa-procedurale e contabile, in relazione all'avanzamento fisico e finanziario delle operazioni, nonché tecnico-scientifica in relazione a verifiche e collaudi riguardanti gli oggetti digitali prodotti. Tale GDLT, in accordo col RUP della Stazione Appaltante, potrà indicare modifiche e integrazioni procedurali, approvare respingere gruppi di oggetti digitali non rispondenti agli standard stabiliti dal Ministero titolare dell'intervento.

I servizi oggetto del Contratto dovranno essere svolti presso le sedi dei Soggetti Destinatari.

L'Affidatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Affidatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Affidatario l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei già menzionati collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Affidatario.

Per i tempi stringenti in cui devono essere svolte tutte le operazioni di cui alla presente gara, resta inteso che tutto il personale dell'Affidatario/i e/o subappaltatori dipendente e/o neoassunti, con qualsiasi forma contrattuale, coinvolti nelle prestazioni richieste non dovranno avere incarichi in altri progetti concorrenti, nonché finanziati con risorse PNRR per conto di altri soggetti pubblici e/o privati.

I contenuti delle diverse attività richieste, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative

che l'Amministrazione Contraente formalizzerà all' Affidatario prima dell'avvio del servizio o nel corso dello svolgimento dello stesso.

Nello svolgimento delle attività, particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell'osservanza degli aspetti inerenti alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all'articolo 26 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Tutte le prestazioni svolte dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, al quale si rimanda nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 22 - Avvio dell'esecuzione del Contratto

L'avvio dell'esecuzione della prestazione ha inizio dopo la stipula del Contratto, con la sottoscrizione di apposito *"verbale di avvio delle attività"*.

Il DEC sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'Affidatario tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale (*"verbale di avvio dell'esecuzione"*) firmato anche dall'Affidatario.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto. Ferma l'applicazione di tale disposizione normativa, l'Amministrazione Contraente può sempre disporre che l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del Codice, e, segnatamente, quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea. In tali casi, il DEC indica espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che l'Affidatario deve immediatamente eseguire.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'Affidatario non procede all'avvio della prestazione, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione definitiva, altrimenti il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla prima data di avvio. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione Contraente non stipulare o risolvere il Contratto ed incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell' Affidatario.

Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel relativo Contratto in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attività e relativo cronoprogramma.

Art. 23 - Efficacia del Contratto.

L' Affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l'Amministrazione Contraente richiederà fino alla data di scadenza dell'affidamento. Le prestazioni richieste, emesse prima della scadenza dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di scadenza della prestazione.

Il Contratto conserva efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'affidamento e senza che, in questo caso, l'Affidatario possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

Resta ferma in ogni caso la scadenza per l'esecuzione e il collaudo degli Interventi 1.1. *"Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"* (M1C3 1.1.5), che richiede la pubblicazione sulla piattaforma messa a disposizione dall'IDP – Digital library degli oggetti digitali programmati da Regione Campania per l'80% entro giugno 2025 e il restante 20% entro dicembre 2025, responsabilità che

ricade unicamente in capo all'Affidatario il quale è tenuto a consegnare e caricare sulla piattaforma l'80% entro marzo 2025 e il restante 20% entro ottobre 2025.

L'Affidatario comunicherà al DEC a mezzo PEC, di cui la Stazione Appaltante comunicherà successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. Il DEC procederà, in contraddittorio alle eventuali constatazioni, redigendo apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Dalla data di ultimazione delle prestazioni decorreranno i termini per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Affidatario è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dalla Stazione Appaltante e, ove necessario dal Soggetto destinatario, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

Art. 24 - Verifica periodica dell'avanzamento del servizio.

L'Amministrazione contraente ha facoltà di esercitare, sia mediante il GdLT regionale, sia mediante soggetti terzi, dalla medesima incaricata, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Amministrazione Contraente.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dall'Amministrazione contraente non esonera, né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dall'Amministrazione contraente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali, nonché a eventuali successive specifiche disposizioni pubblicate dalla Digital Library nazionale relative agli Interventi 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" (M1C3 1.1.5).

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti dell'Amministrazione contraente per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, con il RUP e il DEC ovvero col GdLT regionale al fine di:

1. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell'esecuzione del servizio;
2. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle attività, proponendo le adeguate azioni correttive;
3. identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche e/o amministrative, pareri e quant'altro eventualmente necessario rispetto a quanto già in possesso dell'Affidatario;
4. produrre e illustrare *report* quindicinali di avanzamento di attività in ogni cantiere e per singole tipologie di patrimonio;
5. programmare e monitorare lo svolgimento coordinato e sinergico tra la fase di descrizione del patrimonio culturale individuato negli elenchi predisposti da Regione Campania, con la fase di digitalizzazione, metadattazione e, in generale, postproduzione degli oggetti digitali, in modo da poter chiudere, periodicamente, "pacchetti" completi di attività presso i singoli Soggetti destinatari;
6. programmare collaudi degli oggetti digitali per iniziare il caricamento progressivo degli oggetti digitali sulla piattaforma dedicata.

Il RUP e/o il DEC potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche di qualsiasi tipologia.

L'Affidatario è tenuto a partecipare agli incontri indetti dall'amministrazione contraente al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito alle attività in corso.

L' Affidatario è obbligato a far presente al DEC e al RUP evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi correttivi.

I termini per l'esecuzione delle prestazioni previsti dal Contratto saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione Contraente, come meglio specificato dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione Contraente. Il termine di cui trattasi pertanto resta sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della dell'Amministrazione Contraente.

Art. 25 - Approvazione dell'esecuzione del servizio.

L'avvenuta approvazione delle attività commissionate all' Affidatario per mezzo del Contratto sarà comunicata in forma scritta all' Affidatario da parte del RUP.

L'approvazione potrà avvenire solo dopo l'ottenimento del collaudo positivo dell'ultimo SAL relativo alla commessa.

È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita, sia in relazione a comunicazioni generiche di fornitura del servizio, sia in relazione ai quantitativi di oggetti digitali prodotti, sia in merito a criticità eventuali sorte nello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente gara.

L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

L' Affidatario sarà tenuto a modificare le risorse digitali prodotte sulla base delle richieste avanzate dall'Amministrazione Contraente, con particolare riferimento alla necessità di superare tutti i casi di test previsti per il collaudo di ciascun SAL, resta inteso che il collaudo positivo rappresenta condizione necessaria alla successiva approvazione da parte dell'Amministrazione Contraente.

Art. 26 - Proroghe e differimenti.

Se l'Affidatario, per causa a lui non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nei termini previsti dal Contratto, può chiedere all'Amministrazione Contraente la proroga con istanza motivata e con congruo anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza del contratto. Sull'istanza decide, entro 20 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il DEC, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 121, comma 8 e 11, del Codice, e dall'art. 4 del presente Capitolato.

La mancata determinazione del RUP entro i termini sopra indicati costituisce rigetto della richiesta.

Art. 27 - Sospensioni ordinate dal DEC.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, co. 1 del Codice dei contratti pubblici, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione dei servizi, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o del suo Responsabile il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento. Il verbale è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, co. 4 del Codice dei contratti pubblici, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il DEC che lo comunica al RUP affinché vi provveda, dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa effettuata il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall' Affidatario e deve riportare il nuovo termine contrattuale.

L' Affidatario non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione da parte dell'Affidatario può essere legittimamente avanzata alla Amministrazione Contraente qualora, durante l'esecuzione,

sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente impediscono la prosecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 121, co. 5, del Codice dei contratti pubblici, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dell'appalto, l' Affidatario può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Amministrazione Contraente può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all' Affidatario negli altri casi.

Art. 28 - Sospensioni ordinate dal RUP

Ai sensi dell'articolo 121, co. 2, del Codice dei contratti pubblici, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all' Affidatario e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all' Affidatario e al DEC.

Art. 29 - Penali per ritardo

Come previsto dall'articolo 126 del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite al Contratto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma si prevede l'applicazione di una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dall'Amministrazione Contraente, tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

1. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dal DEC;
2. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all' Affidatario che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
3. nel rispetto delle singole scadenze temporali definite nel **Workplan di Cantiere**;
4. nel rispetto delle singole scadenze temporali definite nel piano progetto;
5. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP.

Le penali sono applicate all'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'amministrazione contraente ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 126 del Codice dei contratti pubblici, raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal precedente comma 1, il RUP può promuovere l'avvio delle procedure previste dall'articolo 122, co. 3, del Codice dei contratti pubblici.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione contraente a causa dei ritardi.

È ammessa, su motivata richiesta dell' Affidatario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all' Affidatario.

Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.

L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all' Affidatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all' Affidatario medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l' Amministrazione contraente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione contraente a causa di ritardi per fatto dell'Affidatario, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Affidatario agli obblighi in materia di DNSH e nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Affidatario agli obblighi in materia di pari opportunità, nonché nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento agli obblighi di cui al precedente articolo.

Art. 30 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:

1. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
2. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Affidatario comunque previsti dal presente Capitolato;
3. le eventuali controversie tra l'Affidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
4. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Affidatario e il proprio personale dipendente;
5. ogni altro fatto o circostanza imputabile all' Affidatario;
6. le sospensioni disposte dall'Amministrazione contraente, dal DEC, o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
7. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'Amministrazione contraente, se l'Affidatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici o altri.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 31 - Anticipazione del prezzo

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 125, co. 1, del Codice, all'Affidatario sarà corrisposta, a titolo di anticipazione, una quota pari al 20% dal valore del contratto.

Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione da parte del DEC accertato dal RUP, e a condizione della regolare presentazione delle garanzie previste nel presente Capitolato.

Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile. L'anticipazione è compensata nel corso

dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione delle prestazioni, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione delle prestazioni, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Ai sensi dell'articolo 125, co. 1, del Codice dei contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Affidatario, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

1. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
2. l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.

La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 106, co. 3, del Codice dei contratti pubblici, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'Affidatario decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 6, salvo che l'Affidatario provveda direttamente con risorse proprie prima della già menzionata escussione.

Art. 32 - Pagamenti

Previo verifica delle attività rese (SAL), nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione dei servizi relativi al Contratto e le specifiche modalità di pagamento saranno determinate nel Contratto stesso.

Al fine di procedere con i pagamenti, l'accertamento, seguendo la procedura e le indicazioni riportate dall'articolo 26 del D.M. n. 49/2018, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal DEC.

Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario, dispone il pagamento, sul quale sono operate le ritenute per la compensazione dell'anticipazione.

L'Amministrazione contraente provvede al pagamento, a favore dell'Affidatario, entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche.

L'Affidatario potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.

L'Affidatario sarà tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dall'Amministrazione contraente, per garantire la corretta attuazione dell'Intervento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" (M1C3 1.1.5), anche con riferimento alle responsabilità dell'Affidatario in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attività, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR, nell'ambito dell'Intervento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" (M1C3 1.1.5).

Art. 33 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

Ai sensi dell'articolo 1, co. 3, del D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909, della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA dell'Amministrazione contraente.

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione all'Amministrazione contraente della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

L'Amministrazione contraente è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le fatture dovranno essere intestate all'Amministrazione contraente, e riportare, almeno, i seguenti dati: indirizzo sede legale dell'Amministrazione contraente, CAP, CF/P.IVA e dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, il CIG del Contratto, ed ogni altra specifica, oltre al CUP dell'Intervento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" (M1C3 1.1.5) a cui si riferiscono le prestazioni.

Nella fattura l'Affidatario, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del Contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note all'Amministrazione contraente sospende il pagamento, senza diritto per l'Affidatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle prestazioni ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RT e i connessi pagamenti dell'Amministrazione contraente debbano avvenire pro quota di partecipazione e di prestazioni eseguite dal suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione contraente.

Ogni pagamento è subordinato:

1. alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall' Affidatario;
2. all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
3. agli adempimenti di cui al presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
4. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
5. all'accertamento, da parte dell'Amministrazione contraente, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 6 del Codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di

cottimi, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'Amministrazione contraente provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Affidatario, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

Art. 34 - Ritardi nei pagamenti

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell'Amministrazione contraente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Affidatario gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Affidatario gli interessi di mora. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Affidatario; trascorso tale termine senza che l'Amministrazione contraente abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.

Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, co. 2, del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei già menzionati interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.

In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto nel presente Capitolato.

È facoltà dell'Affidatario, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se l'Amministrazione contraente non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Affidatario, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile all'Amministrazione contraente, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

La disciplina del presente articolo si applica sia a tutti i pagamenti.

Art. 35 Revisione prezzi.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nel Contratto ai sensi dell'articolo 60 del Codice, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.

Art. 36 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto da stabilire o qui o nel disciplinare

L'Affidatario dovrà produrre una garanzia definitiva relativa al Contratto eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all'emissione del certificato di verifica di conformità dei servizi relativi al Contratto. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice dei Contratti, in favore della Amministrazione Contraente, valida fino al certificato di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 117, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 117, co. 5 del Codice dei Contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Affidatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 7, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Affidatario e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Affidatario.

Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dall'articolo 23, co. 2-bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della già menzionata documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente solo dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Affidatario. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Amministrazione Contraente richiede all'Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Affidatario. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'articolo 117, co. 13 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo 117 co. 1 del Codice dei Contratti determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della stipula, alla Amministrazione Contraente.

Art.37 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.

Qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, al personale e/o ai beni del Soggetto destinatario, dovrà essere risarcito direttamente dall'Affidatario che, comunque, dovrà esonerare la Stazione Appaltante e il Soggetto destinatario stesso da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'Affidatario, contestualmente alla stipula del Contratto dovrà presentare una polizza di assicurazione (o integrazione di altra polizza preesistente) a copertura dei danni ai beni di proprietà del Soggetto Destinatario nello svolgimento del servizio, nonché della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro d'opera (RCO) per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti od ordinati da dipendenti dell'Affidatario o, comunque, in dipendenza diretta o indiretta dalla esecuzione dei servizi. La polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto, per un massimale garantito pari al cinque per cento della somma assicurata, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 IVA esclusa.

Rimane ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario per eventuali ulteriori danni. La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'Art. 1901 c.c. nonché di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.

Eventuali scoperti o franchigie previsti da tale polizza resteranno a totale carico dell'Aggiudicatario stesso.

In caso di polizze già attivate sarà necessario produrre un'appendice alle stesse nella quale venga esplicitato che le polizze stesse coprono anche il servizio oggetto del presente Appalto.

In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento ovvero polizza presentata da ciascun componente del raggruppamento.

La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La polizza R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino le attività, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Affidatario, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

1. il DEC, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti della Stazione Appaltante e del Soggetto destinatario e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
2. tutto il personale dipendente dall'Affidatario, per le lesioni corporali da questo subite in occasione dell'esecuzione del servizio;
3. i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
4. il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Amministrazione Contraente.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Amministrazione Contraente.

La polizza assicurativa dell'Affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Le polizze, di cui ai precedenti commi, devono essere estese, oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Affidatario stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Amministrazione Contraente. L' Affidatario è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

In caso di sinistro l'Affidatario ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Affidatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante l'aggiornamento corrispondente della polizza.

Art. 38 - Variazione delle prestazioni.

Nessuna variazione può essere introdotta dall' Affidatario di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della amministrazione contraente ed in nessun caso l'Affidatario potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto.

Le previsioni inerenti ai *target* e ai *milestone* non possono essere oggetto di modifica.

La amministrazione contraente si riserva la facoltà di introdurre varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all' Affidatario sarà

accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP su proposta del DEC, previa approvazione da parte della Amministrazione Contraente ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.

Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall' Affidatario per iscritto al DEC che provvede ad informare il RUP per gli adempimenti di conseguenza prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio delle prestazioni oggetto di tali richieste.

6. All' Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di esecuzione dei servizi contrattualizzati.

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 120, co. 5 del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 120, co. 6 del Codice dei Contratti.

8. La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Affidatario è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

Come previsto dall'articolo 120, co. 9 del Codice dei Contratti, la Amministrazione Contraente potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e senza che l'Affidatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all' Affidatario per transazioni e/o accordi bonari.

Durante l'esecuzione l'Appaltatore può proporre al DEC eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al precedente comma 8, se non comportano rallentamento o sospensione dell'esecuzione e non riducono o compromettono le prestazioni previste. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il DEC, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

L' Affidatario è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 120, co. 1 lettera d) del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all' Affidatario di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione Appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall' Affidatario, la Stazione Appaltante procede entro 10 (dieci) giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i già menzionati termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della Amministrazione Contraente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, co. 4-bis, e 92, co. 3 del Codice Antimafia.

Art. 39 - Sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione al Contratto, in base alle prestazioni e alla natura dei luoghi in cui le stesse saranno eseguite, ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, l' Affidatario deve trasmettere alla Amministrazione Contraente, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta e comunque prima della stipulazione del Contratto, il DUVRI ed una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del predetto Testo Unico.

Sarà obbligo dell'Affidatario di adottare nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità dei lavoratori, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

L' Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Nell'esecuzione dell'appalto l'Affidatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi. L' Affidatario, entro 5 (cinque) giorni prima dall'inizio delle attività, dovrà consegnare tutti i documenti inerenti alla sicurezza di competenza dello stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dell'Affidatario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante rimane esonerata sin d'ora da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali infrazioni commesse dall' Affidatario che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 40 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Capitolato ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 del Codice dei Contratti. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), n. 2 non può essere affidata a terzi l'integrale o la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del codice degli Appalti l'Amministrazione contraente indica nel capitolato parte tecnica (vedi tabelle A e B) le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, su istanza dell'Affidatario debitamente documentata in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.

L'affidamento in subappalto di attività diverse da quelle sopra indicate comporterà l'immediata risoluzione in danno del Contratto.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Affidatario e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

- a) che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni e sia in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 94 del Codice dei Contratti (TUTTA LA DOCUMENTAZIONE VA PRODOTTA IN ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE);
- b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'Affidatario provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
 - b1) del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; tale contratto di subappalto sarà eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all'atto della consegna alla Stazione Appaltante, il contratto di appalto non fosse ancora stato

sottoscritto; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione delle prestazioni;
- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti.

b2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'Affidatario unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b.1, trasmetta alla Stazione Appaltante:

- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di servizi, in relazione alle prestazioni da realizzare in subappalto;
- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 94 del Codice dei Contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Codice antimafia; a tale scopo:

- se l'importo del subappalto è superiore ad euro 150.000,00 la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, co. 1, lettera c), del Codice predetto, acquisita con le modalità di cui all'articolo 67, co. 2 o co. 3;
- il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo delle prestazioni, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 7, del citato Codice.

In assenza della documentazione antimafia ed in assenza del possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 94 del Codice dei Contratti, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se già rilasciata, ne comporta la revoca se già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto. In ogni caso, la Stazione Appaltante concede all' Affidatario termine di 30 giorni per la sostituzione del subappaltatore.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma la Stazione Appaltante può risolvere il Contratto per inadempimento contrattuale e trattenere la garanzia fideiussoria.

In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti ai sensi dell'articolo 119, co. 3, del Codice dei Contratti, stipulati per l'esecuzione dell'Affidamento, devono essere comunicati al RUP prima dell'inizio della prestazione, dettagliando specificamente:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L' Affidatario è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L' Affidatario è, inoltre, tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle attrezzature utilizzate;
- b) elenco del personale autorizzato;
- c) dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- d) dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Affidatario, nei termini che seguono:

- l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

In caso di inadempimento dell'Affidatario agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La Stazione Appaltante verifica che nel contratto sottoscritto con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 119, co. 2, del Codice dei Contratti;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice dei Contratti.

Si potrà procedere secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Affidatario i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei

giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presente atto e nel Disciplinare. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 11 del presente capitolato in combinato disposto con il Disciplinare; nonché
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 119, co. 2, del Codice dei Contratti, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 41 - Responsabilità in materia di subappalto.

L' Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L' Affidatario in ogni caso solleva la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L' Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.

L' Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L' Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione; in tal caso l'Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

L' Affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui all'articolo 94 del Codice dei Contratti.

L' Affidatario dovrà curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall' Affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe alla mandataria.

L' Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

L'Affidatario e il subappaltatore sono altresì responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

art. 42 - Pagamento dei subappaltatori

Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 119, co. 8 e 11, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.

In ogni caso, l'Affidatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte dei servizi effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell'esecuzione.

Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Affidatario e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dalle presenti Condizioni Generali.

Se l'Affidatario non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura l'inadempimento.

L'Affidatario sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante nei casi di cui all'articolo 119, co. 6, del Codice dei Contratti esonera l'Affidatario dalla già menzionata responsabilità solidale.

L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrerà le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 3, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 43 - Accordo bonario

Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 210 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti

dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Art. 44 - Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Affidatario confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.

È esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e in particolare:

- a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto d'appalto, l'Affidatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Affidatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, e 119, co. 8 e 9, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario o dei subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Art. 46 - Documento unico di regolarità contributiva

La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Affidatario, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura giuridica dell'Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Affidatario e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

Ai sensi dell'articolo 31, co. 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Affidatario e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 47 - Risoluzione del contratto – esecuzione d'ufficio

Ai sensi dell'articolo 122, co. 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali, che avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dal presente Capitolato;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 122, co. 3 del Codice dei Contratti al superamento delle eventuali soglie di importo delle modifiche stabilite dalla Stazione Appaltante in deroga a quelle previste dal presente Capitolato;
- c) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Affidatario, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 107 del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla già menzionata norma;
- d) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai

sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 122, co. 2, del Codice dei contratti pubblici costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:

- a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Affidatario per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) il sopravvenire nei confronti dell'Affidatario di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero il sopravvenire di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice dei Contratti;
- c) l'inadempimento, da parte dell'Affidatario, alle disposizioni contrattuali o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione ovvero quando risulti l'accertamento del mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- e) l'accertamento di un grave errore professionale dell'Affidatario ovvero l'interruzione dell'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- f) quando l'Affidatario modificasse la composizione del gruppo di lavoro, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Appaltatore stesso o da questi non prevedibili;
- g) quando l'Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di lavoro qualora ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante;
- h) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- i) la sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- j) il rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- k) l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del Contratto o la violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, nonché il subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 quinquies della L. n. 726/1982;
- l) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- m) la non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- n) gli eventuali errori materiali nell'esecuzione dei servizi e/o il mancato rispetto della normativa applicabile;
- o) il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- p) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai luoghi di lavoro al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- q) la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolato;
- r) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
- s) l'applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero

l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;

- t) l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto;
- u) la perdita da parte dell'Affidatario dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- v) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

Quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'Affidatario.

Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le già menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci (10) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso.

Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- a) sottoscrivendo il Contratto con altra impresa o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente l'importo lordo per il completamento dei servizi e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta dell'appalto originario, eventualmente incrementato in corso d'opera per effetto di eventuali atti di sottomissione, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Affidatario inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Affidatario:
 - l'eventuale maggiore costo come sopra calcolato;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva esecuzione del servizio alla data prevista dal contratto originario.

Salve le disposizioni del presente Capitolato in materia di vicende soggettive dell'Affidatario, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articoli 84, co. 4 o 91, co. 6 e 7 del D.lgs. 159/2011 ricorra per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del già menzionato D.lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la già menzionata impresa è estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del Contratto ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R posta elettronica certificata).

In caso di risoluzione la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà della Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

Sono fatte salve tutte le clausole di risoluzione previste da Contratto e nei relativi allegati.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dal precedente articolo 11, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 00 del presente Capitolato, può costituire causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 48 – Recesso.

La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale mediante posta elettronica certificata.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni afferenti all'Affidamento con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, nonché di un indennizzo pari al [10% (dieci per cento)] del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L' Affidatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell' Affidatario, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l' Affidatario di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Affidatario dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Affidamento con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

Art. 49 - Ultimazione delle prestazioni.

A fronte della comunicazione scritta dell'Affidatario di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all' Affidatario.

Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Affidatario è garante delle prestazioni eseguite.

Art. 50 - Tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010 , n. 136, l' Affidatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle già menzionate comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:

1. per pagamenti a favore dell'Affidatario, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
2. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
3. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG del Contratto, oltre al CUP dell'Intervento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" (M1C3 1.1.5) a cui si riferiscono le prestazioni.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

1. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;
2. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'articolo 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nel contratto sottoscritto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate

all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i già menzionati contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 51 - Disciplina antimafia

Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l'Affidatario non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.

La stipula del Contratto è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Art. 52 - Obbligo di riservatezza e tutela dei dati.

Tutta la documentazione relativa o connessa all'esecuzione dei servizi e tutte le informazioni inerenti sono da considerarsi strettamente riservate e l'Affidatario incaricato non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

L'Affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

Art. 53 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Affidatario senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;
- b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sui quotidiani, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
- c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
- d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario.

A carico dell'Affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.